



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE N. 88 DEL 29-05-2024

Oggetto: applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi – campagna AIB 2024

IL SINDACO

VISTO il D.lgs n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 270/20 del 15/05/2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, con il quale, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04/06/2020, si stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arboree e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio e fine ottobre;

VISTA la direttiva del dipartimento di Protezione Civile protocollo n. 0672048.22-05-2024 con la quale la Regione Lazio ha dettato gli indirizzi operativi per l'attività antincendi boschivi da porre in essere durante la stagione estiva 2024, rammentando altresì che è tuttora vigente il Piano triennale AIB 2023-2025 della Regione Lazio, approvato con DGR 25.05.2023, n.228, pubblicata sul BURL ordinario n.44 del 01.06.2023 disponibile, in formato elettronico, sul sito: www.regione.lazio.it;

VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale titolare di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1) definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";

VISTO il D.lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" agli artt. 192,255,256 e 256 bis;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1) individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSIDERATO, con specifico riferimento agli incendi boschivi, quanto disposto dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare con la richiamata nota n. 1034 del 06.05.2024, si stabilisce che il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità abbia inizio il 15 giugno e termine il 15 ottobre 2024, su tutto il territorio della Regione Lazio;

ATTESE le prescrizioni impartite con propria ordinanza n. 90 del 18 maggio 2023 con la quale si è provveduto ad informare i cittadini, in merito alla necessità di intervenire ordinando a tutti i proprietari e ai possessori a qualsiasi titolo di terreni in stato di abbandono e di incuria, di mantenerli puliti da erbe selvatiche, da arbusti e vegetazione in genere, al fine della salvaguardia della pubblica igiene e salute, nonché della pubblica incolumità e sicurezza urbana;

COMUNICA

- il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2024 è stabilito come di massimo rischio di incendio boschivo, e per esso è dichiarato lo stato di grave pericolosità;

-sono individuati come giorni di "allerta" tutti i Sabati e Domeniche, nonché i giorni festivi dalla data della presente al 30 ottobre compresi;

ORDINA

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi, fuochi di campo;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano fiamme o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività protecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- traslare e/o spostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- gettare dai veicoli o comunque abbandonare sui terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di braci o che in ogni caso possa innescare il fuoco;
- l'accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 da zone boscate;
- bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie, graminacee e leguminose, sfalci ed erbe infestanti, nonché arbusti e sterpaglie lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati e sotto controllo di persona di provata capacità.

In proposito, ai sensi dell'art. 38, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 1995 n° 17, per gli abbruciamenti e per interventi di prevenzione antincendio, autorizzati, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata, con congruo anticipo, la domanda al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Rocca di Papa, competente per territorio e per i quali risultata espressa autorizzazione.

Nel periodo di massimo rischio di incendio, quanto indicato in deroga dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 17/95, è subordinato alla medesima autorizzazione al fine di prevenire la perdita del controllo delle operazioni di abbruciamento.

Nella richiesta di autorizzazione all'abbruciamento, con modalità che garantisca la certezza della data, almeno 15 giorni prima dell'evento, dovranno essere specificati:

- generalità dell'esecutore e/o del responsabile delle operazioni di abbruciamento, il quale assume le responsabilità civili e penali per eventuali incendi che si dovessero verificare a causa di omissioni o di irregolarità compiute prima, durante e dopo l'abbruciamento medesimo;
- ubicazione del terreno sul quale l'abbruciamento avrà luogo;
- data, ora d'inizio e presunta ora del termine;
- numero e nominativi delle persone impegnate nell'operazione;
- prescrizioni tecniche (già disposte dall'Autorità forestale o proposte dall'esecutore e/o dal responsabile dell'operazione di abbruciamento) da attuare per evitare il rischio di propagazione di incendio come:
 - perimetrazione del terreno con solchi di aratro di varia larghezza;
 - ampia fascia di isolamento, priva di materiale infiammabile, se a meno di 100 metri da boschi, riforimenti o depositi di carburante e imposte di legname;
 - procedere per settori controvento;
 - eventuale disponibilità di acqua e/o attrezzatura antincendio;
 - altri eventuali interventi preventivi di cui ai casi specifici;
 - assoggettamento ad eventuali motivi ostativi all'esecuzione dell'operazione, quali ad esempio, la presenza di forte vento e/o le alte temperature delle ore centrali del giorno.

L'autorizzazione, rilasciata dalla competente Autorità Forestale previo accertamento dello stato dei luoghi, dovrà contenere l'indicazione dell'arco temporale di validità della medesima e le modalità di esecuzione, alle quali gli interessati dovranno strettamente attenersi pena l'immediata revoca, e dovrà essere esibita, su richiesta, agli agenti della forza pubblica e al personale adibito al servizio antincendi.

Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi, previo avviso alla Stazione Forestale competente per territorio, nel giorno e nelle ore comprese tra le 10 e le 18.

Dovranno altresì immediatamente sospendere le operazioni, di iniziativa del responsabile o per disposizione dell'Autorità Forestale, in caso di mutamento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

In caso di motivate e sopraggiunte modificazioni climatiche e ambientali che ne giustificano la temporanea sospensione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, dandone tempestivo pubblico avviso.

Al termine della sospensione, l'Autorità Forestale provvederà alla nuova calendarizzazione degli abbruciamenti.

Le comunicazioni previste nelle presenti disposizioni, devono comunque contenere l'esatta indicazione dei luoghi d'intervento e tutti gli elementi di reperibilità del richiedente.

Nel periodo di grave pericolosità per massimo rischio di incendio boschivo, le Autorità Forestali possono disporre motivate sospensioni o rinvii delle operazioni di abbruciamento.

A quanto disposto, nelle aree boscate e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento, sono ammesse deroghe:

- per l'accensione di fuochi in insediamenti turistico ricreativi, ma solo in aree idonee e specificatamente ATTEZZATE, individuate e realizzate dall'ente locale, da altro Amministrazioni o daprivati, dotate di mezzi estinguenti idonei per numero e qualità;
- per l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui d'interventi silvicolture, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, in rapporto alle esigenze di prevenzione incendi boschivi e restando comunque subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- per l'accensione di fuochi, sempre subordinata ad apposita autorizzazione, finalizzata alle operazioni connesse alla gestione culturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti arborei, con particolare riferimento ai castagni coltivati per la raccolta del frutto, falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato.

I conducenti di autoveicoli dotati di marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccagginoso o comunque soggetto ad infiammarsi; agli operatori che usino all'aperto, in zone con materiale vegetale seccagginoso, strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, etc.), è fatto d'obbligo realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento rivolta da fieno e sterpaglie secche.

Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio nonché personale sufficiente ad evitare la eventuale propagazione del fuoco.

Di dette attività sarà data preventiva comunicazione, anche telefonica, al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Rocca di Papa.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi
Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arboree e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, neomassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatrice, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di

comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arboree e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescio e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercizio attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si spargia alle aree circostanti e/o confinanti.

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescio e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si spargia alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti a riposo e loro gestione
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15 giugno di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da qualsiasi materiale facilmente infiammabile;

gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e ricettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 ottobre 2024, periodo di massimo rischio di incendio boschivo, per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, in tutto il territorio comunale:

- i riforimenti e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione di incendi; i rispettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell'intero, idonee fasce di isolamento larghe almeno 8 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile;

- entro il 15 giugno i proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, l'ANAS, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione Provinciale, i Consorzi Stradali, ecc., sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alle strade ed alle scarpate stradali e ferroviarie, di rispettiva pertinenza;

- i frontisti, intesi come proprietari o conduttori di fondi confinanti con le strade di proprietà del Comune di Albano Laziale, sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa dalla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali di rispettiva competenza;

- l'ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio almeno di 5 metri;

- tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame. Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di immobili siti alla periferia dei centri abitati provvederanno alla realizzazione di idonee fasce protettive prive di materiale infiammabile. È vietata l'eliminazione di sterpi, fieno e sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco; nel caso debba usarsi il fuoco, dovrà essere inoltrata richiesta scritta alla competente Stazione Forestale per l'ottenimento della relativa autorizzazione;

- tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti, devono adoperarsi in ogni modo, al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi. In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

- perimetrazione con solchi di aratro per una fascia almeno di 5 metri (oppure 10, se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombrato da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:

a) terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;

b) terreni incolti;

c) terreni coltivati.

Le operazioni di intrattamento delle stoppie debbono compiersi dopo il raccolto e concludersi entro il 10 LUGLIO 2024;

3) ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974 n° 61) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito per la profondità di almeno 5 metri;

4) ripulitura ed eliminazione di materiale legnoso secco, ancora in piedi od a terra, nella porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade comunali, provinciali, statali, per una fascia di almeno 20 metri di profondità.

Nelle aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, e di "allerta", sono vietate inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5) della legge 21 novembre 2000 n° 353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio.

VIGILANZA E SANZIONI

1) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

2) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul n. B.U.R. n. 72 del 04/06/2020.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dall'art. 10 legge 353 del 21 novembre 2000.

Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a segnalarlo al numero di emergenza Generale 112 o al 115 dei V.V.F. altrimenti al 803.555 della Sala Operativa Regionale.

Chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o non, rifiuti senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

L'insosservanza della presente Ordinanza comporterà la segnalazione alla Autorità Giudiziaria in base all'art. 650 C.P.

Tutti i soggetti che per loro mandato sono impiegati nelle operazioni di spegnimento di incendi boschivi, o che vengano a conoscenza di aree percorse dal fuoco, sono tenuti a comunicare tali dati a questo Ente, al fine di permettere l'aggiornamento del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco.

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI